



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 maggio 2008 (17.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0132 (COD)**

**6124/5/08
REV 5 ADD 1**

**AGRI 36
ENV 69
CODEC 150**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 19 maggio 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 18 luglio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre 2007 ¹. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere rispettivamente il 14 marzo e il 1° febbraio 2007.
3. Il 19 maggio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVI

La proposta mira a tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente dall'impatto negativo dell'uso dei pesticidi nell'agricoltura e nell'ecosistema. Essa è intesa a ridurre i rischi dell'uso dei pesticidi compatibilmente con la necessità di garantire il necessario livello di protezione delle colture.

Prevede in particolare:

- l'istituzione di piani d'azione nazionali (o PAN) per ridurre i rischi e le ripercussioni dell'impiego di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente;
- l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione per i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi;
- prescrizioni concrete per la vendita di pesticidi;
- l'ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi;
- il divieto di ricorrere all'irrorazione aerea con possibilità di deroghe;

¹ Doc. 14183/07.

- misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento da pesticidi;
- la limitazione dell'uso di pesticidi in aree specifiche;
- prescrizioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei relativi imballaggi e delle rimanenze;
- l'elaborazione di norme obbligatorie sulla difesa integrata; e
- lo sviluppo di indicatori di rischio per misurare i progressi realizzati nell'uso dei pesticidi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio è, nell'insieme, in linea con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento europeo, nella misura in cui

- conferma gli obiettivi e la maggior parte delle disposizioni proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo;
- introduce gran parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo.

Gli emendamenti 6, 17, 43, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 85, 93, 95, 103, 106, 112, 122, 137 e 155 sono ripresi integralmente.

È stata accolta la ratio o sono stati accolti in parte gli emendamenti 13, 18, 29, 35, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 114, 146 e 164.

Gli emendamenti 1, 5, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 37, 40, 55, 57, 58, 69, 72, 77, 84, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 104, 120, 121, 138, 139 non sono stati inseriti, in quanto il Consiglio condivide la posizione della Commissione.

Gli emendamenti 2-4, 7-11, 15, 19-21, 24-27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81-83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107-111, 113, 115-119, 133, 135, 141, 143, 151 e 153 accettati dalla Commissione non sono stati inseriti nella posizione comune, avendo il Consiglio opinioni diverse da quelle della Commissione.

La posizione comune riprende anche altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, che tengono conto di una serie di preoccupazione espresse dagli Stati membri durante i negoziati.

Sono stati introdotti anche vari emendamenti tecnici e redazionali per definire l'ambito di applicazione di talune disposizioni, per rendere la formulazione della direttiva più esplicita e migliorarne la coerenza con quella del progetto di regolamento sulla commercializzazione, così come per garantire la certezza del diritto o migliorare la coerenza con altri strumenti comunitari.

La Commissione ha accettato la posizione comune convenuta dal Consiglio.

2. Osservazioni specifiche

- **Base giuridica**

L'emendamento 1 non è stato accolto in quanto il Consiglio ritiene che l'articolo 175, paragrafo 1 costituisca la base giuridica corretta e sufficiente.

- **Definizioni**

Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:

- la definizione di “uso” è stata soppressa in quanto ritenuta superflua;
- nella definizione di “consulente” è stato introdotto il concetto di ambito professionale o servizio commerciale;

- le definizioni di “attrezzatura per l’applicazione di pesticidi” e di “accessori per l’applicazione di pesticidi” sono state accorpate;
- la definizione di "difesa integrata" è stata spostata dalla proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari alla proposta in questione; e
- sono state aggiunte le definizioni di "acque superficiali" e "acque sotterranee".

L'emendamento 29 inteso ad inserire una definizione di pesticida come prodotto fitosanitario è stato ripreso nella posizione comune, anche se respinto dalla Commissione. Il Consiglio ha esteso tale definizione ai biocidi.

- **Piani d’azione nazionali**

Il Parlamento e il Consiglio sono d'accordo sui seguenti elementi:

- è opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione le ripercussioni delle misure previste sulla salute;
- i piani d'azione nazionali dovrebbero descrivere le modalità di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri (in particolare le misure derivanti dagli articoli da 5 a 14) al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi;
- le informazioni relative a tali piani d'azione nazionali comunicate alla Commissione dovrebbero essere disponibili su Internet.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione altri emendamenti, in particolare la fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell’uso. Ha preferito concentrarsi sulla riduzione dei rischi, anziché sulla definizione di obiettivi di riduzione dell'uso.

- **Formazione**

Il Consiglio ha inserito disposizioni per assicurare che siano offerte sia la formazione di base sia quella di aggiornamento. Questa preoccupazione è condivisa dal Parlamento. Il Consiglio ha altresì accolto una delle proposte del Parlamento europeo riguardanti l'allegato I relativo all' introduzione alla valutazione comparativa per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere un buon pesticida con il minor effetto negativo sulle persone e sull'ambiente.

Il Consiglio ha altresì ritenuto utile specificare che la formazione dovrebbe tener conto dei diversi ruoli e responsabilità delle persone a contatto con i pesticidi: gli utilizzatori, i distributori e i consulenti. Inoltre, il Consiglio ha inserito una disposizione secondo cui i sistemi di certificazione legati alla formazione, istituiti dagli Stati membri, comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, mantenere e revocare i certificati.

- **Prescrizioni per la vendita di pesticidi**

Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo secondo la quale le persone che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali forniscono non solo informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi, ma anche istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.

Il Consiglio ha anche aggiunto la prescrizione secondo cui i distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali devono fornire anche informazioni sui prodotti a basso rischio. Ha inoltre modificato questo articolo per consentire alla persona in possesso di un certificato di non essere fisicamente presente, ma di essere comunque disponibile in altro modo. Il Consiglio ha ritenuto necessario prevedere questa flessibilità per i rivenditori al dettaglio.

- **Informazione e sensibilizzazione**

Il Parlamento europeo ha notevolmente sviluppato l'articolo 7 e il Consiglio non ha potuto accogliere tutte le sue proposte. Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto dell'obbligo secondo cui l'informazione sui pesticidi fornita alla popolazione deve essere accurata ed equilibrata.

- **Ispezione delle attrezzature in uso**

Il Consiglio ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo relativi all'ispezione delle attrezzature per uso professionale tranne uno. Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ha ritenuto necessario precisare meglio gli intervalli tra le ispezioni, ma è anche andato oltre prevedendo intervalli più brevi tra le ispezioni a partire dal 2020.

Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto sproporzionato l'obbligo di ispezione di tutte le attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla e ha previsto pertanto la possibilità di esonerarli dall'ispezione. Ha inoltre inserito la possibilità a seguito di un'analisi del rischio, di applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi a determinati tipi di attrezzature di utilizzo molto limitato.

Inoltre, il Consiglio ha ritenuto necessario fare obbligo agli utilizzatori professionali di effettuare tarature periodiche e controlli tecnici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Infine, il Consiglio ha deciso che gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di certificazione con riconoscimento reciproco.

- **Irrorazione aerea**

Benché sia d'accordo con il Parlamento europeo circa l'approccio generale a questa questione e abbia accettato l'emendamento 63 e parte dell'emendamento 64, il Consiglio ha tuttavia ritenuto superflui gli emendamenti che rischiano di creare oneri amministrativi eccessivi per le autorità competenti.

Il Consiglio ha modificato la proposta iniziale per precisare che i prodotti utilizzati devono essere approvati a seguito di un'analisi dei rischi, che l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea deve essere certificata, nonché per prevedere la possibilità di approvazione tacita, allo scadere di un determinato periodo, con riguardo alle richieste di irrorazione aerea presentate alle autorità competenti.

- **Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico**

Il Consiglio ha inserito l'emendamento 68 per sottolineare l'importanza della tutela dell'acqua potabile. L'articolo 10 è stato modificato per dare la preferenza a pesticidi che non contengono sostanze pericolose prioritarie.

Per quanto concerne l'emendamento 70 sull'obbligo di creare aree di rispetto, il Consiglio ha ritenuto più opportuno sviluppare l'articolo 10 in modo da coprire un ventaglio più ampio di misure di mitigazione che potrebbero essere introdotte a seconda delle necessità.

- **Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche**

Il testo è stato riformulato per offrire agli Stati membri la possibilità di ridurre al minimo i rischi posti dai pesticidi quando sono utilizzati in queste aree particolari. Il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti del Parlamento europeo in materia.

- **Manipolazione, stoccaggio e trattamento degli imballaggi e delle rimanenze**

Il Consiglio ha riformulato il testo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 12 per chiarire che le misure in questione si applicano soltanto agli utilizzatori professionali e, ove applicabile, ai distributori. Ha anche aggiunto una disposizione sullo smaltimento e sul recupero delle rimanenze e degli imballaggi. Il Consiglio non ha ritenuto rilevanti gli emendamenti del Parlamento europeo.

- **Difesa integrata**

Le opinioni del Consiglio e del Parlamento europeo in materia convergono ampiamente. In particolare, il Consiglio può accogliere gli emendamenti 85 e 122 del Parlamento europeo relativi all'inclusione nella proposta di un nuovo allegato contenente i principi generali della difesa integrata. Può inoltre accogliere parte degli emendamenti 164 e 87.

Inoltre, il Consiglio ha sostituito i termini "agricoltura a basso apporto di pesticidi" con "difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi", precisando che tale concetto include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica.

- **Indicatori**

Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo cui gli emendamenti volti ad includere l'uso non sono rilevanti. Il Consiglio ha accolto solo parte dell'emendamento 93 e il principio dell'emendamento 95.

- **Procedura di comitato**

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti che adeguano taluni articoli alla nuova decisione relativa alla procedura di comitato (17, 52, 62, 103, 137 e 155).

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca una soluzione equilibrata e realistica per varie preoccupazioni espresse in merito alla proposta della Commissione e auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo fattibile su questa direttiva.